

13/07/2022

Il compenso per lavoro straordinario del dirigente medico

il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità) mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario.

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2022, (ud. 29/03/2002, dep. 28/06/2022), n.20801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio	- Presidente -
Dott. MAROTTA Caterina	- Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene	- Consigliere -
Dott. SPENA Francesca	- rel. Consigliere -
Dott. CASCIARO Salvatore	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19095-2016 proposto da:

A.P., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TUCCI, MAURIZIO MESSINA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO GIANNINI;

- ricorrenti - principali -

contro

A.S.L. N. (OMISSIS) SPEZZINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI COCCHI;

- controricorrente - ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 256/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,
depositata il 03/08/2015 R.G.N. 639/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/03/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 3 agosto 2015 la Corte d'Appello di Genova, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva respinto la domanda proposta dagli attuali ricorrenti (nonché da altri litisconsorti che non hanno agito in questa sede), dirigenti medici della ASL n. (OMISSIS) SPEZZINO (in prosieguo: ASL) - in servizio presso l'Ospedale Civile Sant'Andrea di La Spezia - per il pagamento del lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario ordinario nel periodo da gennaio 2002 a gennaio 2007 (così ridotta la domanda in questa sede in relazione alla maturazione della prescrizione per il periodo 1999/2001).

2. La Corte territoriale, richiamati i principi enunciati da Cass. SU n. 9246 del 2009 e da Cass. n. 8958 del 2012, osservava che ai dirigenti medici, ancorché di primo livello, non spettava la retribuzione per il lavoro straordinario se non in relazione ai servizi di guardia e di pronta disponibilità; il CCNL, art. 65, comma 3, per l'area della dirigenza medica 1994/1997 disponeva che la retribuzione di risultato compensava anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro, come determinato dai precedenti artt. 17 e 18.

3. Gli appellanti non avevano smentito di avere ricevuto la retribuzione di risultato, limitandosi ad affermare che tale retribuzione non era volta a remunerare la prestazione resa oltre l'orario di lavoro. Ne' appariva risolutiva la mancata negoziazione del monte ore aggiuntivo ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

4. Gli appellanti neppure avevano prospettato di avere lavorato per un numero di ore tale da eccedere i limiti della ragionevolezza, con conseguente lesione del diritto alla salute.

5. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i ricorrenti in epigrafe, articolato in due motivi di censura, cui ha resistito la ASL con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo ed illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del CCNL dell'Area della dirigenza medica del SSN 5 dicembre 1996, art. 65, sull'assunto che il diritto alla retribuzione per il lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario ordinario di lavoro derivi dall'art. 36 Cost., dall'art. 2108 c.c., e del CCNL per l'Area della dirigenza medica 5 dicembre 1996, art. 17. Si sostiene che i principi enunciati nella sentenza impugnata non sarebbero riferibili ai medici non incaricati della direzione di struttura.

2. La seconda critica torna a lamentare la violazione del CCNL 5 dicembre 1996, art. 65, deducendo che, in mancanza di una predeterminazione del monte orario aggiuntivo

necessario a realizzare i risultati programmati - come nella specie verificatosi - tali obiettivi debbano essere realizzati nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro.

3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4. Questa Corte si è ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica (ex aliis: Cass. sez. lav. 7 agosto 2020 n. 16855; 5 agosto 2020 n. 16711; 25 giugno 2020 n. 12629; 22 giugno 2020 n. 12201), individuando la normativa di riferimento nel CCNL 5 dicembre 1996, art. 62, commi 2 e 3, e art. 65, comma 3, area dirigenza medica e veterinaria, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: medesimo CCNL, artt. 19 e 20) mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario.

5. Tale principio - affermato dalla Sezioni Unite nell'arresto del 17 aprile 2009 n. 9146 in relazione al dirigente medico incaricato della direzione di struttura - è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, CCNL 8.6.2000 e CCNL 3.11.2005 (Cass. n. 16855 del 2020 cit.; Cass. n. 28787 del 2017; Cass. 4 giugno 2012 n. 8958).

6. Va altresì evidenziato che lo stesso CCNL 5 dicembre 1996, art. 80, stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere previamente autorizzate.

7. Il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass. n. 16711 del 2020; Cass. n. 7348 del 2017).

8. A detti principi di diritto si è attenuta la Corte territoriale.

9. Resta da esaminare il ricorso incidentale, con il quale la ASL ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale esaminato la questione della mancata negoziazione del monte ore aggiuntivo necessario alla realizzazione dei risultati (peraltro disattendendola) benché dedotta per la prima volta in appello, come da essa ritualmente eccepito.

10. Il ricorso è inammissibile, in quanto diretto ad una mera correzione della motivazione della sentenza impugnata, rispetto alla quale la ASL difetta della qualità di parte soccombente.

11. Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto ed il ricorso incidentale dichiarato inammissibile.

12. Le spese del grado si compensano tra le parti per la reciproca soccombenza.

13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e del

ricorrente in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 29 marzo 2002.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2022